



**SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO**

**Prot. 7155 del 27/09/2023**

**BANDO DI SELEZIONE**

Per la presentazione e l'individuazione dei beneficiari per l'ammissione alla misura Regionale denominata **REIS** (Reddito Inclusione Sociale)

**Annualità 2023**

*(L.R. n.18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021)*

**Il Responsabile del Servizio**

**RENDE NOTO**

Che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata **REIS (Reddito di Inclusione Sociale) – Annualità 2023**, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1

**OGGETTO**

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 34/25 del 11/08/2021.

Art. 2

**PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO**

Il REIS prevede l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i seguenti casi:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n°18/2016 e s.m.i.

Per accedere al REIS inoltre, il **nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) **non superiore a € 12.000,00;**
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore alla soglia di € 40.000,00;**
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE **non superiore a una soglia di € 8.000,00**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, infine, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

I nuclei familiari con **ISEE ordinario** compreso tra € 9.360 e € 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un **valore ISR** (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

<b>Ampiezza famiglia</b>	<b>Soglia povertà annuale definita dall'ISTAT</b>
1 componente	€. 7.883,64
2 componenti	€.13.139,40
3 componenti	€.17.475,36
4 componenti	€.21.417,24
5 componenti	€.24.964,80
6 componenti	€.28.381,08
7 e più componenti	€.31.534,56

Il valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di ISEE corrente.

## **2.1 Incompatibilità tra Assegno di Inclusione (AdI) e REIS - Compatibilità tra Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e REIS**

Con Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 03.07.2023, viene istituita la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, **l'Assegno di Inclusione (AdI)**, in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (AdI) e quello regionale (REIS):

- l'AdI e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce l'AdI non può accedere al REIS;
- l'incompatibilità sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM)
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso all'AdI, non abbia presentato domanda;
  - b) l'istante è stato ammesso all'AdI.

### **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**

Con l'articolo 12, inoltre, a decorrere dal 1 settembre 2023, viene istituita la nuova misura **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)** quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, disciplinate dall'art. 12 del D.L. 48/2023.

Essendo pertanto il SFL una misura di attivazione al lavoro, il cui contributo percepito rappresenta una indennità di partecipazione per un massimo di 12 mesi, e non un intervento di contrasto alla povertà, si ritiene che **lo stesso sia compatibile con il REIS**.

Si precisa inoltre che, in presenza di beneficiari REIS inseriti inoltre nella misura Supporto Formazione e Lavoro, il Progetto personalizzato di cui agli articoli 4 delle Linee guida REIS può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.

## **2.2 Deroghe**

1. **Possono essere ammessi al REIS i nuclei familiari che beneficiano dell'Assegno di Inclusione (AdI) con importi fino a € 100,00 mensili**, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 2.3.
2. **Una ulteriore deroga è stata stabilita per i nuclei familiari con minori la cui soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore**, ma non potrà essere superiore a €. 455,00 che è l'importo corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie (1. e 2.) il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206.

A titolo esemplificativo importo sussidio priorità 1:

Numero componenti	Importo ISEE	Importo AdI	Importo REIS
1 adulto	€ 3.000,00	€ 70,00	€ 275,00-€ 70,00= <b>€ 205,00</b>
3 adulti	€ 3.000,00	€ 101,00	<b>€ 0,00</b>
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 425,00-€ 101,00= <b>€ 324,00</b>

### 2.3 Priorità di erogazione

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare, e in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2022 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Dato atto che, al fine di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, **il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi e/o eventualmente rinnovato di ulteriori 6 mesi per i soli soggetti già beneficiari per l'annualità 2023**, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

#### TABELLE

##### Priorità 1

ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

##### Priorità 2

ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

### **Priorità 3**

ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 esclusi

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

### **Priorità 4**

ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

#### **2.4 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare**

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- Sub-priorità 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- Sub-priorità 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- Sub-priorità 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- Sub-priorità 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- Sub-priorità 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la posizione in graduatoria e la priorità d'accesso al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso e, a ulteriore eventuale parità, sarà definita dall'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Art.3

#### **PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, *“il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica”*.

**Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico** (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 del presente Avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei suoi beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico.

È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione.

Tenuto conto che in tutte le ipotesi il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate le tipologie di intervento previste dall'art. 9, comma 4, della L.R.-18/2016.

#### Art.4

### **LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE.**

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997.
- su valutazione del Servizio Sociale per particolari situazioni in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza di familiari con disabilità grave renda impossibile la partecipazione a un progetto di inclusione attiva;

## **REIS e risultati scolastici**

In presenza di famiglie con minori in età di obbligo scolastico (6 – 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva (quota del 20%) risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Alle famiglie potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS un premio monetario di €. 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

<b>Scuola</b>	<b>Valutazione conseguita</b>
Primaria	Ottimo
Secondaria di primo grado	Media dell'otto
Secondaria di secondo grado	Media dell'otto

### Art. 5

#### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO**

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva.

In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare individuato dal Comune.

In caso di nucleo uni personale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal comune.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

### Art.6

#### **DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi:

- **i beneficiari** del REIS partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.
- **I beneficiari** del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni

variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

- Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del RDC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.
- Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio del servizio sociale.

#### Art.7

### **IL CRITERIO OGGETTIVO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE CHE INDIVIDUI I LIVELLI DI GRAVITÀ DEL BISOGNO.**

Il criterio delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 2 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei comuni.

#### Art. 8

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA TERMINI.**

La domanda di accesso al contributo in oggetto deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ilbono e disponibile sul sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.ilbono.org.it>.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte dal dichiarante, dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Lunedì 16/10/2023 (pena l'esclusione)** con le seguenti modalità:

- PEC: unicamente da casella di posta elettronica certificata verso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.ilbono.org.it](mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.org.it) (RICEVE SOLO DA PEC);
- MAIL: all'indirizzo [info@comune.ilbono.org.it](mailto:info@comune.ilbono.org.it);
- CONSEGNA A MANO: mediante deposito della domanda nella Cassetta Postale presente all'ingresso del Municipio (laddove sia necessaria la ricevuta di avvenuta protocollazione citofonare per l'Ufficio Protocollo).

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda (pena l'esclusione).

Per l'accertamento della data di documentazione farà fede la data di consegna risultante dal protocollo, oppure la ricevuta della PEC.

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima al Protocollo dell'Ente.

**Tutte le dichiarazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista l'immediata decadenza dai benefici oltre che la segnalazione alle sedi competenti.**

La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:



1. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac-simile);
2. certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 in corso di validità, ossia rilasciata dopo il **01/01/2023**.
3. copia di documento d'identità in corso di validità;
4. eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
5. copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

#### Art.9

### **TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

#### Art.10

### **ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito web istituzionale del Comune di Ilbono.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.P.G.R. 2016/679 verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

#### Art.11

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 3) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso alla presente misura;

4) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 5 concordati con il Servizio Sociale Professionale (ad esclusione dei beneficiari che sono esonerati così come indicato dall'articolo 2) o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

#### Art.12

#### **VERIFICHE**

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

#### Art.13

#### **RICORSI**

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio on line dell'Ente.

#### Art.14

#### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n.679 del 2016 saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Ilbono.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa

#### Art.15

#### **PUBBLICITA' DEL BANDO**

Il presente Bando Pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul Sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.ilbono.og.it>.

#### Art.16

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Lai Maria Angela (0782/33016 Interno 2).

## Art.17

### RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Casu Piero Giorgio*

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"*

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del [Regolamento UE 2016/679](#) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi:

[www.comune.ilbono.og.it](http://www.comune.ilbono.og.it)

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono.

**L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.**

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

**Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini, 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC: [protocollo@pec.comune.ilbono.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it).**

**Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL : [privacy@comune.it](mailto:privacy@comune.it) PEC: [privacy@pec.comune.it](mailto:privacy@pec.comune.it).**

#### Trattamento

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e Regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenti comunali;
- i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti;
- i dati non vengono trasferiti alpaeseterzialsidi fuoridelloSpazioEconomicoEuropeo;
- tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull'utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali operati per l'erogazione del servizio;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio.

#### Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L'istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : [protocollo@pec.comune.ilbono.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it)).

Hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.